

CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE

FONDO SICILIA CREDITO DI ESERCIZIO 2.0

Approvata con Delibera n.13 del 22/05/2020

L'intervento agevolativo consta di un finanziamento finalizzato a sopperire alle esigenze economiche per la gestione ordinaria dell'attività aziendale.

In particolare, ha lo scopo di fornire liquidità alle imprese che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, hanno subito un danno economico.

I destinatari del finanziamento sono le imprese artigiane:

- iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di presentazione telematica della domanda ed aventi sede operativa in Sicilia (anche se con sede all'estero);
- che siano “in attività” al momento della presentazione della pratica;
- che non hanno in corso di ammortamento analogo finanziamento (“*credito di esercizio 2.0*”);
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure fallimentari e/o esecutive;
- che non si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni;
- che non abbiano, a proprio carico, protesti cambiari e/o di assegni (salva l'ipotesi in cui venga documentato il pagamento, trasmessa copia dei titoli e lettera liberatoria del debitore)
- che non abbiano a proprio carico eventi pregiudizievoli di conservatoria;
- che non siano in contenzioso con la CRIAS, in relazione ad altri finanziamenti concessi;
- che non abbiano riportato (rappresentanti legali/soci) condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario, ai sensi della vigente normativa.

L'importo minimo del finanziamento è di Euro 3.000,00, quello massimo è di Euro 30.000,00.

La durata massima di 32 mesi.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONCEDIBILE

L'importo concedibile è determinato sulla base di vari parametri cumulabili.

Di seguito il dettaglio:

QUOTA FISSA : €. 3.000,00

Tale importo è riconosciuto a tutte le imprese che siano in possesso dei requisiti soggettivi.

QUOTA VARIABILE (da aggiungere alla quota fissa)

- **I° parametro: volume d'affari dell'impresa**

Il dato di riferimento è il volume di affari certificato nell'ultima dichiarazione IVA, già presentata al momento dell'invio alla CRIAS della domanda di ammissibilità on line.

Nell'ipotesi in cui le imprese non abbiano la possibilità di dimostrare il volume d'affari in base alla dichiarazione IVA, il dato di riferimento è l'entità dei ricavi ordinari evidenziati negli specifici quadri dell'ultimo Modello Unico presentato al momento dell'invio alla Crias della domanda di ammissibilità on line.

Importi:

- **€. 4.000,00**, per le imprese che abbiano dichiarato un volume d'affari, inferiore od uguale, a €. 50.000,00;
- **€. 7.000,00**, per le imprese che abbiano dichiarato un volume d'affari superiore a €.50.000,00

- **II° parametro: numero dei dipendenti occupati**

A rilevare sono i dipendenti dell'impresa con esclusione del titolare e dei soci lavoratori, assunti al momento della presentazione della domanda di ammissibilità on line.

Importi:

- **€. 1.000,00**, per ogni dipendente occupato da almeno sei mesi;
- **€. 500,00**, per ogni dipendente occupato da meno di sei mesi;

Il tasso applicato sarà pari al 40% del tasso fissato dall'Unione Europea per ogni stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale pubblicato sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html maggiorato di un punto. Tale tasso è ridotto del 30% se i richiedenti sono società cooperative, consorzi ovvero giovani sotto i 40 anni di età.

L'agevolazione è concessa nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, l'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dal suddetto Regolamento comunitario, è l'Equivalente Sovvenzione Lordo (E.S.L.), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto ed inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Il periodo di ammortamento va da un minimo di 24 ad un massimo di 32 mesi.

Il periodo di preammortamento è fissato in 4 mesi.

La durata dell'ammortamento è correlata all'importo concesso, secondo la seguente tabella:

| Importo del finanziamento | Durata |
|----------------------------------|---------------|
| fino ad Euro 4.500,00 | 24 mesi |
| fino ad Euro 10.000,00 | 28 mesi |
| fino ad Euro 20.500,00 | 30 mesi |
| fino ad Euro 30.000,00 | 32 mesi |

In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate scaturenti dal finanziamento concesso, l'impresa dovrà corrispondere un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) determinato dalla Banca Centrale Europea e maggiorato di sei punti, fino all'effettivo soddisfo, e per ogni anno lo 0,75% su ogni rata non pagata

Il mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto, ai sensi dell'art.1186 del c.c., alla Crias a procedere all'immediata decadenza del beneficio del termine, esigendo il rimborso immediato del residuo debito, comprensivo di spese ed interessi.

A garanzia del finanziamento la Crias acquisirà:

- nel caso di ditta individuale, la fideiussione del coniuge;
- nel caso di società di capitali, la fideiussione del legale rappresentante/amministratore;
- nel caso di società in accomandita semplice la coobbligazione di tutti i soci accomandatari;
- nel caso di società in nome collettivo, la coobbligazione di tutti i soci;
- nel caso di imprese aventi la forma di cooperative, di consorzi, di società consortili, la fideiussione del Presidente/legale rappresentante.

La procedura individuata per la concessione delle relative agevolazioni è la “valutativa a sportello”.

ISTANZA DI AMMISSIBILITA'

All'apertura dei termini di presentazione delle domanda di finanziamento, le imprese dovranno inviare l'istanza di ammissibilità in via telematica, accedendo alla pagina a ciò dedicata, nel sito istituzionale della Crias.

Nel caso in cui l'impresa invii più domande di ammissibilità, rileverà l'ultima inviata.

Ogni decade del mese, verrà pubblicato nel sito l'elenco delle imprese che, in base alla dotazione finanziaria aggiornata, nel rispetto dell'ordine cronologico, potranno accedere alle agevolazioni.

L'impresa, inserita utilmente in graduatoria, avrà il termine perentorio di 10 giorni di calendario per trasmettere la domanda di finanziamento.

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Le imprese inserite nell'elenco pubblicato nel sito, invieranno, entro la data stabilita, esclusivamente via pec, il modulo di domanda scaricabile dal sito istituzionale della Crias, debitamente compilato e corredato di tutta la documentazione necessaria.

Tutti i file dovranno essere in formato pdf.

Verranno considerate irricevibili le domande redatte su un modello non conforme o non compilate in ogni loro parte, o carenti di documentazione. La procedura di dette pratiche si concluderà con la conseguente comunicazione, ai sensi di legge.

La domanda di finanziamento, inviata via PEC, potrà essere sottoscritta secondo le seguenti modalità:

- Con firma digitale, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; In questo caso non sarà necessario produrre, successivamente, la domanda cartacea con firma autenticata., La mancanza anche di una sola firma renderà la domanda irricevibile.
- Ai sensi del comma 3 dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento di riconoscimento; In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento deliberativo, si dovrà provvedere alla trasmissione della domanda cartacea, già inviata telematicamente, con la firma dei sottoscrittori debitamente autenticata. La mancanza anche di una sola firma renderà la domanda irricevibile.

La domanda di finanziamento, compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità stabilite, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Visura Camerale dell'impresa, aggiornata;
- b) Per ciascun dipendente, copia della busta paga (LUL) relativa al mese precedente alla data di presentazione della domanda on line, al fine di avere evidenza della data di assunzione;
- c) Ricevuta del versamento effettuato, in favore di Crias, per acconto spese istruttorie, pari allo 0,50% del finanziamento richiesto;
- d) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal rappresentante legale dell'impresa, attestante di avere subito danni economici dipendenti dall'emergenza epidemiologica COVID 19;
- e) Modello SEPA, debitamente compilato, scaricabile dal sito www.crias.it;
- f) Dichiarazione resa ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, scaricabile dal sito www.crias.it

Verificata la regolarità e completezza della domanda di finanziamento, la Crias comunicherà, all'impresa, esclusivamente via PEC, l'esito.

Nel caso in cui la verifica si sia chiusa positivamente, verrà richiesta la trasmissione dell'ultima dichiarazione del documento contabile sulla base del quale è stato determinato il concedibile, da parte del soggetto che ne ha curato l'invio all'agenzia delle Entrate.

In tale fase verrà, richiesta anche la regolarizzazione del modulo di domanda, qualora quello trasmesso via pec, sia stato sottoscritto ai sensi del comma 3 dell'art. 38 de D.P.R. 445/2000 e non digitalmente.

A compimento dell'attività istruttoria, la domanda di finanziamento verrà sottoposta ai competenti organi dell'Ente per il provvedimento deliberativo di concessione o rigetto.

Dell'avvenuta delibera verrà data notizia all'Irfis, al fine di ricevere lo stanziamento delle relative somme.

Alla stessa stregua, verrà comunicato all'impresa l'esito della delibera nonché l'importo dell'aiuto in "de minimis" (E.S.L.).

Ai fini dell'erogazione verrà richiesto il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane in corso di validità e verranno effettuate tutte le verifiche di rito sulle dichiarazioni rese dall'impresa.

L'erogazione sarà effettuata mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato all'impresa al netto degli interessi, della commissione, come da convenzione, dell'1,50% del finanziamento concesso, e del saldo delle spese istruttorie pari all'1% del finanziamento concesso

Nel caso in cui occorrerà procedere, per cause non imputabili alla Crias, ad una revisione del provvedimento deliberativo l'impresa dovrà effettuare un ulteriore versamento di €. 150,00, per "supplemento istruttoria".

Nell'eventualità l'impresa richiedesse l'estinzione anticipata del finanziamento, la stessa dovrà versare oltre al capitale residuo anche una commissione dell'0,50% calcolata sul residuo debito.

Nel caso in cui, successivamente all'erogazione del finanziamento e durante tutto il suo corso, la richiedente perda il requisito di impresa artigiana con conseguente cancellazione dall'Albo, la CRIAS disporrà la decadenza del beneficio del termine, per le rate inerenti al periodo immediatamente successivo a quello in cui si è verificata la cancellazione. A tal fine, è fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente alla CRIAS l'avvenuta cancellazione dal suddetto Albo.

Qualora dai controlli disposti ed effettuati sulle dichiarazioni rese dagli interessati emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, ferma restando l'applicazione delle norme penali vigenti, il finanziamento verrà proposto per un provvedimento deliberativo di rigetto.

Nel caso in cui la non veridicità delle dichiarazioni rese, emerga dopo l'erogazione del finanziamento, la Crias disporrà la decadenza del beneficio del termine.